



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002987 del 22 dicembre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alla istanza DDA/1327 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 676/DDA/LC).

Con istanza n. DDA/1327 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0002950 del 20 dicembre 2017, è stata segnalata dalla sign. Leonarda Siliato, in qualità di legale rappresentante della Conti Editore, sul sito *internet* <http://marapcana.pw>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, la presenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della seguenti opere di carattere editoriale:

- *Auto Sprint dicembre 2017*
- *Auto Sprint novembre 2017*
- *Auto Sprint ottobre 2017*
- *Auto Sprint gennaio 2017*
- *Auto Sprint ottobre 2016*
- *Auto Sprint settembre 2016*
- *Auto Sprint agosto 2016*
- *Auto Sprint marzo 2016*
- *Auto Sprint gennaio 2016*
- *Auto Sprint gennaio 2015*
- *Auto Sprint dicembre 2015*
- *Auto Sprint dicembre 2015*
- *Auto Sprint novembre 2015*
- *Moto Sprint dicembre 2017*
- *Moto Sprint ottobre 2017*
- *Moto Sprint agosto 2017*
- *Moto Sprint maggio 2017*
- *Moto Sprint marzo 2017*
- *Moto Sprint novembre 2016*
- *Moto Sprint settembre 2016*
- *Moto Sprint giugno 2016*
- *Moto Sprint aprile 2016*
- *Moto Sprint gennaio 2016*
- *Moto Sprint dicembre 2015*
- *Moto Sprint dicembre 2015*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- Moto Sprint novembre 2015
 - Moto Sprint novembre 2015
 - Moto Sprint agosto 2015
- Alle pagine <omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, le riproduzioni delle opere editoriali sopra elencate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Dalle verifiche effettuate risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società NameCheap, Inc., raggiungibile all'indirizzo email abuse@namecheap.com, per conto della WhoisGuard Protected, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama e indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com e d26730509904470e827639f4f5cc6821.protect@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione di inibizione dell'accesso da parte dell'Autorità con delibera n. 138/17/CSP e tale elemento giustifica l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del *Regolamento*.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, il gestore del sito *internet* <http://marapcana.pw> e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso all'opera oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo *dda@cert.agcom.it*, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1327**" all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino dott. Angelo Rovati, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque** giorni lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque** giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 10 gennaio 2018**.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore